



**Città di Tortona**  
*Provincia di Alessandria*

**SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE**

*Proposta n. 108 del 02/09/2025*

**DETERMINAZIONE N. 762 del 02/09/2025**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NR. 16/2025. SOC. IREN GREEN GENERATION TECH SRL. VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NR.19 DEL 03.10.2024 PER INTERVENTO IN COMUNE DI TORTONA, S.S. PER ALESSANDRIA.**

**IL RESPONSABILE**

Premesso che l'articolo 82 del DPR 22.07.1977 nr. 616 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali, ed in particolare al comma 2 lettera b) del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico – ambientale;

Considerato che l'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;

Visto che l'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. sub-delega ai Comuni dotati di Commissione Locale del Paesaggio come previsto dall'articolo 4 della medesima legge le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. così come normato dagli articoli sopra richiamati;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con nr.12 del 13.03.2009 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 48 del 22.07.2019 di nomina dei componenti della Commissione Locale del Paesaggio;

Considerato che il Comune di Tortona è dotato di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della Legge Regionale 05.12.1977 nr. 56;

Vista l'istanza presentata dalla SOC. IREN GREEN GENERATION TECH SRL tramite il portale MUDE Piemonte in data 04/08/2025, prot. comunale n.25252 del 05/08/2025, diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. per la realizzazione intervento in "VARIANTE all'autorizzazione paesaggistica nr.19 del 03/10/2024 per abbandono tracciato staffaggio cavidotto c/o ponte Torrente Ossona, nel Comune di Tortona, S.S. per Alessandria;

Visti gli elaborati allegati pervenuti telematicamente con sistema MUDE a firma dell'Arch. Guido BONATTI e Ing. Giacomo BIZZARRI;  
 Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela paesistico - ambientale ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. (fascia 150 metri Torrente Scrivia e Torrente Ossona);  
 Considerato che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i.;  
 Preso atto che l'istanza è corredata da attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia a firma del Tecnico incaricato;

**Rilevato che:**

- l'intervento di che trattasi rientra fra gli interventi di lieve entità, soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017 N. 31 (voce "B23" dell'Allegato B);
- l'articolo 11, comma 10, del D.P.R. 31/2017 prevede che *"nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni Locali per il Paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali"*;
- il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 32/2008, come riformulato dall'articolo 77 della L.R. 19 ottobre 2021 n.25 – entrata in vigore il 21 ottobre 2021 - recita: *"Per gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative; in tale procedimento non è obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio."*
- il Comunicato in data 09/12/2021 della Regione Piemonte – Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti Locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca, ad oggetto: *"Chiarimento in merito alle disposizioni in materia di ambiente, territorio, paesaggio, energia, foreste ed urbanistica contenute nella legge regionale 19 ottobre 2021, n.25"* ha precisato che *"a far data dal 21 ottobre 2021, le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalla competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento"*;

**Dato atto che:**

- con lettera in data 07/08/2025, prot. nr. 25603 del 08/08/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza a mezzo pec la documentazione presentata dal soggetto richiedente unitamente a relazione tecnica illustrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 146 comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e art. 11 comma 5 del D.P.R. 13 febbraio 2017 nr. 31;
- che la documentazione risulta pervenuta alla Soprintendenza in data 08/08/2025 come da ricevuta di consegna della pec;
- risulta trascorso il termine tassativo di venti giorni fissato dall'art.11 comma 5 del D.P.R. 31/2017 per l'espressione del parere vincolante da parte del Soprintendente;
- in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5 dell'articolo 11 del DPR 31/2017 si forma il silenzio assenso previsto dal comma 9 del medesimo articolo 11 e l'Amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

**Visto inoltre:**

- la Parte III del Decreto Legislativo 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i.;
- il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile pubblicato sul S.O. n. 1 al B.U.R. n. 9 del 03/03/2016, con particolare riferimento ai contenuti del punto 1;
- l'articolo 82 commi 1 e 2 del DPR 22.07.1977 nr. 616;
- la Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 19/10/2017
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 che demanda ai dirigenti l'adozione di atti di gestione per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti aventi carattere vincolato e comportanti discrezionalità tecnica;
- il vigente Statuto Comunale;

Visto l'atto di delega di funzioni, a firma del Dirigente del Settore Affari Generali in data 06/11/2023, al Funzionario titolare di E.Q. Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, incaricato con Determinazione

Dirigenziale in data 03/04/2023 N.245 e successive proroghe, ultima con Determinazione Dirigenziale in data 31/12/2024 N.1338, esecutiva ai sensi di legge;

## DETERMINA

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008 nr. 32 e s.m.i. la SOC. IREN GREEN GENERATION TECH SRL alla realizzazione intervento in *"VARIANTE all'autorizzazione paesaggistica nr.19 del 03/10/2024 per abbandono tracciato staffaggio cavidotto c/o ponte Torrente Ossona"*, nel Comune di Tortona, S.S. per Alessandria, in conformità al progetto presentato.

In conformità ai disposti di cui all'articolo 10 comma 1 del D.P.R. 13/02/2017 N.31 e del punto 1 del comunicato regionale sopra richiamato, l'Autorizzazione Comunale è comunicata al richiedente e trasmessa alla competente Soprintendenza.

Si precisa che, in applicazione dell'art. 11 comma 11 del D.P.R. 13/02/2017 N. 31 e dell'art. 10 comma 4 della Legge Regionale 03.04.1989 n. 20 il presente provvedimento autorizzativo è efficace ed ha validità di cinque anni. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo; scaduto tale termine l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione; il presente provvedimento autorizzativo ha validità ai soli fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 146 comma 4 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42 e s.m.i. e non abilita il titolare all'esecuzione di alcun intervento edile in assenza di valido titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 06.06.2001 nr. 380 e s.m.i. né sostituisce ogni altro eventuale atto, nulla-osta o comunque titolo abilitativo necessario all'intervento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

**Tortona lì, 02/09/2025**

**IL RESPONSABILE**

**BAIARDI ACHILLE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

